



EIDGENÖSSISCHES JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT
DEPARTEMENT FEDERAL DE JUSTICE ET POLICE
DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
DEPARTAMENT FEDERAL DA GIUSTIA E POLIZIA

Berna,

Ai Governi cantonali

Procedura di consultazione concernente la ratifica del Protocollo facoltativo del 18 dicembre 2002 alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e la relativa legislazione d'esecuzione

Onorevoli Consiglieri di Stato,

il 18 dicembre 2002 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato il Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Il Protocollo facoltativo è uno strumento di prevenzione della tortura ed è inteso a rafforzare la protezione delle persone che sono state private della libertà dalla tortura e da altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Il raggiungimento di tale obiettivo dovrebbe principalmente avvenire mediante visite effettuate da organismi nazionali e internazionali nei luoghi in cui si trovano persone detenute. La Svizzera ha firmato tale Protocollo il 25 giugno 2004. Il messaggio sulla ratifica di tale Protocollo facoltativo è annunciato nel Rapporto sul programma di legislatura 2003-2007 (FF 2004 1020).

Il Protocollo facoltativo si prefigge «di istituire un sistema di visite periodiche, effettuate da organismi indipendenti internazionali e nazionali, nei luoghi in cui si trovano persone private della libertà, allo scopo di prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti» (art. 1 Protocollo facoltativo). Gli Stati Parte s'impegnano ad autorizzare visite e controlli da parte di un meccanismo internazionale per la prevenzione, il Sottocomitato per la prevenzione della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (in seguito: Sottocomitato). Devono inoltre istituire, a livello nazionale, uno o più meccanismi di prevenzione. Il Protocollo facoltativo, pur non indicando né il numero di tali organismi né il numero dei loro membri, stabilisce tuttavia che tali membri devono essere indipendenti e possedere le competenze e le conoscenze professionali richieste e che la loro scelta

deve considerare l'equa ripartizione dei sessi e l'equa rappresentanza delle minoranze del Paese (art. 18 Protocollo facoltativo).

I meccanismi nazionali per la prevenzione hanno il compito di esaminare regolarmente il trattamento cui sono sottoposte le persone private della libertà. Possono indirizzare raccomandazioni alle competenti autorità e hanno il diritto di formulare proposte e osservazioni riguardanti la legislazione in vigore e i disegni di legge (art. 19 Protocollo facoltativo). I meccanismi nazionali per la prevenzione hanno in sostanza le medesime competenze del Sottocomitato (accesso a tutti i luoghi di detenzione e a tutte le informazioni rilevanti). In virtù dell'articolo 23 del Protocollo facoltativo, i rapporti annuali dei meccanismi nazionali per la prevenzione devono essere pubblicati e divulgati. È inoltre previsto un coordinamento con le attività del «Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e di altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti» (CPT), in particolare perché quest'ultimo sostiene fortemente l'istituzione di meccanismi nazionali per la prevenzione.

Nel 2004 un gruppo di lavoro interdipartimentale è stato incaricato di preparare, a livello svizzero, l'attuazione del Protocollo facoltativo, tenendo conto dell'opinione dei Cantoni. In occasione della loro consultazione del luglio 2003, i Cantoni si sono pronunciati, a grande maggioranza, in favore della firma e della ratifica di tale strumento. Le proposte che seguono e l'avamprogetto di legge federale sulla commissione nazionale per la prevenzione della tortura (AP) si fondano sul rapporto del gruppo di lavoro.

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia propone l'istituzione di una commissione nazionale per la prevenzione della tortura (art. 1 AP). Considerata la funzione prevalentemente consultiva della commissione, la soluzione federale è compatibile con le competenze cantonali nel settore delle misure privative della libertà. Per giunta una tale soluzione è auspicata dalla grande maggioranza dei Cantoni (consultazione del luglio 2003).

Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di avviare, presso i Cantoni, i partiti e le organizzazioni interessate, una procedura di consultazione concernente l'avamprogetto di legge federale sulla commissione nazionale per la prevenzione della tortura e le relative spiegazioni.

Vi invitiamo pertanto a esaminare il rapporto esplicativo e l'avamprogetto allegati e a far pervenire i Vostri pareri (in triplice copia) all'Ufficio federale di giustizia, 3003 Berna, entro il **31 dicembre 2005**. Ulteriori esemplari del rapporto esplicativo e dell'avamprogetto possono essere richiesti presso i numeri seguenti: tel. 031 322 47 90 oppure 031 322 47 71; fax 031 322 78 64; oppure all'indirizzo e-mail: ejpd-bj-menschenrechte@bj.admin.ch).

Ringraziandovi fin d'ora della Vostra collaborazione, vogliate gradire, onorevoli Consiglieri di Stato, i nostri saluti più distinti.

DIPARTIMENTO FEDERALE
DI GIUSTIZIA E POLIZIA

Christoph Blocher

Allegati:

- Avamprogetto di legge e rapporto esplicativo
- Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
- lista dei partecipanti alla consultazione